

COMUNICATO UFFICIALE Protocollo n° 1955 del 27 giugno 2018	NUMERO: 184 ANNO SPORTIVO: 2017/2018
PROPONENTE	CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO
FINALITA' ISTITUZIONALE	
DESTINATARI	ORGANI CENTRALI E PERIFERICI
OGGETTO	MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE N°2-2018 ADOTTATA DALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO IN DATA 20.06.2018 PROT. N°1867
ABSTRACT	Motivazioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello in merito all'istanza di reclamo presentata dal Sodalizio A.D. Polisportiva Valverde avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Nazionale Dott. Davide Labriola, di cui al Comunicato Ufficiale n° 167 datato 7 giugno 2018 relativo all'anno sportivo 2017 – 2018
ALLEGATI	N°1
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	Segreteria Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello – Sig.ra Stefania Contardi 06/83751109
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	Segretario Generale – Francesca Vici

MOTIVAZIONI DECISIONE N°2/2018
CORTE DI APPELLO FEDERALE
in funzione di CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Prot. n° 1954

La Corte Sportiva di Appello presso la F.I.H. composta dai Sig.ri:

Avv. Juan José Di Nicco (Presidente)
Avv. Roberto Catucci (componente effettivo)
Avv. Maria Grazia Martinelli (componente effettivo)
Avv. Achille Reali (componente effettivo)
Avv. Ersilia Sibilio (componente effettivo)

deposita le motivazioni della decisione n°2 del 20 giugno 2018.

Svolgimento del giudizio

Con decisione adottata dal Giudice Sportivo Nazionale, Dott. Davide Labriola, il 7 giugno 2018 e pubblicata sul sito federale in pari data a mezzo del Comunicato Ufficiale n°167 Prot. n°1722 in riferimento all'istanza promossa dal Sodalizio SSD TeamSport, venivano inflitte alla Società A.D. Polisportiva Valverde le seguenti sanzioni:

- Punizione della perdita della gara SSD TeamSport - Pol. Valverde tenutasi il 3.06.2018 (valevole per il Campionato hockey Prato Serie A2 Femminile) con il punteggio di 2-0 a tavolino e la penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2018-2019
- Ammenda di € 240,00

Avverso detto provvedimento ha presentato in data 8.06.2018, giusta Prot. n°1728, reclamo, con istanza di sospensione, il Sodalizio A.D. Polisportiva Valverde nella persona del Presidente e Legale rappresentante *pro tempore* Sig. Antonino Corsaro, rappresentato e difeso dall'Avv. Agatino Giuseppe Lanzafame, giusta delega in calce al reclamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.

Il reclamante, sulla base dei seguenti motivi di impugnazione: *"i) Violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio ex art. 89 comma 2 Regolamento Giustizia Sportiva, art. 2 comma 2 codice di Giustizia Sportiva, art. 101 c.p.c.; art. 111 Cost. ed art. 6 Cedu; ii) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3.1 della Circolare n° 23/2017. Violazione del principio di legittimo affidamento e certezza del diritto. Violazione dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.. Violazione dell'art. 33 comma 1 Regolamento Giustizia FHI"* così concludeva: *"(...) previa adozione di apposita misura cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, Voglia così statuire: 1) dichiarare la nullità della decisione resa dal Giudice Sportivo Nazionale in data 07 giugno 2018 e per l'effetto omologare il risultato maturato sul campo della gara disputata il 3 giugno 2018; 2) Riformare interamente la sentenza impugnata e per l'effetto omologare il risultato maturato sul campo della gara disputata il 3 giugno 2018. Con vittoria di spese e compensi"*.

Con ordinanza del 12.06.2018, giusta Prot. n°1759, la Corte Sportiva di Appello fissava la Camera di Consiglio per il giorno 20.06.2018, mandando alla segreteria la comunicazioni anche alla controinteressata SSD Team Sport.

La Corte, pertanto, si riuniva in camera di consiglio nella giornata del 20 giugno 2018 a seguito della quale dava lettura del relativo dispositivo come pubblicato in pari data riservandosi il deposito delle motivazioni alla data della successiva riunione già fissata al 27 giugno 2018.

Motivi della decisione

Il reclamo del Sodalizio A.D. Polisportiva Valverde è infondato e va, pertanto, rigettato. Preliminarmente, si rileva che il reclamo proposto appariva in *prima facie* sprovvisto del *fumus boni iuris* e, pertanto, non si è dato accoglimento alla richiesta sospensiva.

Riguardo al primo motivo di reclamo, questa Corte rileva, innanzitutto, che, atteso il carattere devolutivo del presente appello, ogni eventuale vizio verificatosi nel giudizio di *prime cure* viene valutato e conseguentemente sanato dalla decisione che viene emanata in sede di gravame. Questa Corte, comunque, premesso quanto innanzi, rileva che nessuna violazione del contraddittorio si è concretizzata nel caso specifico alla luce delle compiute controdeduzioni depositate dalla società reclamante giusta atto del 04.06.2018. Con tale deposito, infatti, si rileva che nessun pregiudizio del diritto di difesa è stato violato atteso che la società A.D. Polisportiva Valverde ha avuto modo di esporre le proprie difese dinanzi al Giudice Sportivo. In questo senso si è del resto già espresso il Collegio di Garanzia, sez. I, con la Decisione n°88/2017.

Riguardo al secondo motivo di reclamo, questa Corte rileva che, così come correttamente affermato dal Giudice Sportivo Nazionale con la decisione impugnata, la norma di cui alla circolare n. 23, art. 3.1, stagione 2017/2018, è chiara nella volontà di impedire, ad un giocatore proveniente da federazione estera, di svolgere attività agonistica ufficiale contemporaneamente nei tornei organizzati dalla FHI e in quelli di altra federazione straniera. In particolare, il legislatore federale ha individuato nel giorno precedente la ripresa primaverile del campionato di competenza, il limite temporale oltre il quale non è possibile che giocatori stranieri partecipino al campionato suddetto, ove abbiano disputato anche una sola partita nei campionati di altra federazione.

Nel caso di specie, nel campionato femminile di serie A2, la data limite in questione non può che essere quella coincidente con il giorno della disputa della prima partita del medesimo campionato avvenuta in data 18.3.2018, non essendo contemplata dalla norma alcuna distinzione tra gironi.

La chiarezza della norma appena menzionata non lascia adito né a fraintendimenti ovvero interpretazioni difformi, tanto che non può essersi formato alcun legittimo affidamento, come invece invocato dalla parte reclamante, a seguito della nota inviata dall'ufficio tesseramento in data 6.12.17.

Peraltro, quanto affermato in detta nota, lungi dall'assumere il rango di interpretazione autentica di una norma federale ovvero di circolare e quindi vincolante, essendo sprovvista



FEDERAZIONE ITALIANA

HOCKEY

dei necessari requisiti di sostanza, forma e competenza, non può comunque esentare qualsiasi tesserato e/o affiliato dal conoscere ed ottemperare alle norme federali, come espressamente stabilito dall'art. 1 , comma 4, del Regolamento di Giustizia, tanto più se la norma in questione è chiara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, visti gli articoli 1, 78 e 109 del Regolamento di Giustizia FIH, nonché le Circolari n°13 denominata "Ammende" e n° 23 entrambe della stagione agonistica 2017/2018, rigetta il reclamo del Sodalizio A.D. Polisportiva Valverde così come proposto in data 8.06.2018 e per l'effetto conferma il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale in data 7.06.2018 nei confronti del sodalizio A.D. Polisportiva Valverde.

Dispone l'incameramento della tassa federale.

Così deciso in Roma 27 giugno 2018

Il Presidente

F.to Adv. Juan José Di Nicco

Componenti effettivi

F.to Adv. Roberto Catucci

F.to Adv. Maria Grazia Martinelli

F.to Adv. Achille Reali

F.to Adv. Ersilia Sibilio

Roma, 27 giugno 2018

Per la pubblicazione

Il Segretario Generale
Francesca Vici